



CORTE DEI CONTI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di presidenza, nell' adunanza del 14 - 15 gennaio 2020

Visto l'art. 13, comma 1, n. 3) e comma 2, n. 1), della Legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'art. 10, comma 10, della Legge 14 aprile 1988, n. 117.

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni riunite come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di presidenza 11 giugno 2008, n.229.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/97 del 13 giugno 1997, pubblicata nella G.U. - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997, con la quale è stato approvato il regolamento per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli.

Visto il decreto del Presidente della Corte n. 16/DP/2009 che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Seminario di formazione permanente.

Visto il decreto del Presidente della Corte n.33/DP/2011 che ha modificato l'ordinamento del Seminario di formazione permanente per renderlo più funzionale ai compiti della Corte.

Visto l'art. 25, comma 1, lett. o) della deliberazione n. 52 del 14 febbraio 2019, che attribuisce alla Prima commissione referente del Consiglio di presidenza la competenza in materia di formazione e aggiornamento del personale di magistratura.

Visto l'art. 29, comma 2, della citata deliberazione n. 52/CP/2019, a norma del quale la Commissione per il regolamento e gli atti normativi è competente per l'elaborazione istruttoria di ogni altro atto normativo interno a carattere generale, con speciale riguardo ad iniziative di semplificazione e di consolidamento regolamentare.

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione per il Regolamento e gli atti normativi nella odierna adunanza;

Vista la sintesi della sopra citata adunanza;

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Art. 1 Compiti

1. Il Seminario di formazione permanente assume la denominazione di Scuola di alta formazione della Corte dei conti ed è regolata con regolamento del Consiglio di presidenza, cura la formazione, anche iniziale, e l'aggiornamento professionale dei magistrati, nonché dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo.

Assume opportune iniziative per favorire la conoscenza delle problematiche inerenti all'appartenenza dell'Italia alla Unione europea.

Svolge attività di supporto conoscitivo alle strutture centrali e periferiche della Corte attraverso la ricezione e l'indicazione di criticità nelle aree problematiche, con l'analisi o la elaborazione di proposte per il loro superamento.

Cura la formazione continua dei magistrati per lo svolgimento di funzioni della Corte diverse da quelle dell'area di appartenenza al fine di favorire al massimo l'osmosi tra l'area della giurisdizione e quella del controllo.

2. La Scuola di alta formazione, inoltre, limitatamente alle finalità di cui al comma 1, può:

- a) organizzare e promuovere conferenze, convegni ed altre iniziative culturali in materie sia di controllo che di giurisdizione;
- b) favorire, d'intesa con la Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali, scambi di formazioni e di esperienze con le istituzioni di altri paesi;
- c) curare studi, ricerche e pubblicazioni nel campo giuridico nonché in materia di controllo interno ed esterno sulle pubbliche amministrazioni;
- d) partecipare e contribuire alle iniziative che sono attuate da altre amministrazioni, enti o organismi italiani e stranieri, anche mediante l'organizzazione di stages.

3. Agli atti inerenti la gestione operativa della Scuola di alta formazione è assicurata piena pubblicità, anche con modalità di accesso in forma telematica.

Art. 2 Indirizzi generali di attività

1. Il Consiglio di presidenza definisce, entro il 30 settembre di ogni anno, gli indirizzi generali programmatici e gli obiettivi delle azioni formative della Scuola di alta formazione da attuare con il programma annuale di cui all'art. 5. Entro il 30 marzo può aggiornare gli indirizzi di cui al periodo precedente.

2. Ogni anno, entro il mese di aprile, il Consiglio di presidenza verifica i risultati delle attività formative esaminando la relazione sull'attività svolta presentata dal Consiglio della Scuola di alta formazione. Al termine della discussione, adotta una apposita deliberazione formulando eventuali raccomandazioni agli organi della Scuola di alta formazione.

3. Il Segretario generale provvede all'opportuno coordinamento degli aspetti della formazione in sede di contrattazione collettiva.

Art. 3
Organi della Scuola di alta formazione

1. Sono organi della Scuola di alta formazione:
 - a) il Consiglio della Scuola di alta formazione;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato scientifico.

Art. 4
Il Consiglio della Scuola di alta formazione

1. Il Consiglio della Scuola di alta formazione è composto dal Segretario generale o, per sua delega, dal vice segretario generale, dal Direttore della Scuola di alta formazione e da 10 membri così designati dal Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza:
 - a) due componenti del Consiglio di presidenza, di cui un magistrato e un componente eletto dal Parlamento;
 - b) quattro magistrati appartenenti all'area controllo-referto;
 - c) quattro magistrati appartenenti all'area giurisdizione.
2. Il Consiglio dura in carica due anni e nomina al proprio interno tra i rappresentanti del Consiglio di presidenza il Presidente con il compito di organizzare e presiedere i lavori del collegio.
I componenti del Consiglio di presidenza durano in carica 1 anno.
In caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Alle riunioni del Consiglio assiste, con compiti di segretario, il dirigente di cui all'art. 7, comma 2, o un funzionario da lui delegato.
4. Il Presidente della Corte interviene alle riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e presiede le riunioni alle quali partecipa.
5. La durata in carica dei componenti del Consiglio è subordinata alla permanenza dei requisiti di cui al comma 1.
6. Il Consiglio della Scuola di alta formazione è convocato almeno ogni tre mesi, anche al fine di verificare l'attuazione del programma e delle iniziative di formazione deliberate ai sensi dell'art. 5.

Art. 5
Attribuzioni del Consiglio della Scuola di alta formazione e programma annuale di attività

1. Il Consiglio della Scuola di alta formazione, in conformità agli indirizzi generali formulati dal Consiglio di presidenza e valutati specificamente la relazione presentata dal Direttore ai sensi dell'art. 7 ed i suggerimenti del Comitato scientifico, approva il programma annuale di attività.
2. Il programma annuale individua, per l'esercizio successivo, le tipologie e gli ambiti degli interventi formativi e le altre iniziative finalizzate alle attività di documentazione, di diffusione e di approfondimento delle esperienze in materia di controlli e di giurisdizione, definendo le risorse necessarie.

3. Il Consiglio della Scuola di alta formazione, inoltre:
- a) delibera, sentito il Consiglio di presidenza, le iniziative di ricerca o di formazione non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti;
 - b) formula proposte al Consiglio di presidenza ai fini degli indirizzi generali di cui all'art. 2;
 - c) determina, su proposta del Direttore, il fabbisogno complessivo di personale tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
 - d) in attuazione del programma annuale e delle ulteriori iniziative deliberate, individua, sentiti il Direttore e il Comitato scientifico, i docenti e gli incarichi di insegnamento.

Art. 6 Il Direttore

- 1. La Scuola di alta formazione è diretta da un magistrato della Corte dei conti.
 - 2. Il Direttore, la cui carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio di presidenza, è nominato, con il suo consenso, dal Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, ed esercita i suoi compiti in posizione aggiuntiva ferme restando le funzioni ad esso assegnate dal Consiglio di presidenza. Il Direttore dura in carica due anni e può, con decreto motivato del Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, essere confermato solo per un altro anno, quando ricorrono particolari ragioni di opportunità.
- Al termine dell'incarico, il Direttore può trasmettere al Consiglio di presidenza un rapporto, per il tramite del Presidente che può corredarlo di proprie osservazioni, relativo all'attività svolta al fine di una eventuale e successiva valutazione, da parte del Consiglio di presidenza, della propria complessiva professionalità.

Art. 7 Attribuzioni del Direttore

- 1. Il Direttore è responsabile della attuazione del programma annuale ed assume, a tal fine, tutte le decisioni non espressamente riservate da altri organi della Corte. In particolare:
 - a) coordina le attività della Scuola di alta formazione e presenta la relazione sui risultati raggiunti ai sensi dell'art. 5, comma 1;
 - b) cura i rapporti con le sedi e le istituzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2;
 - c) propone al Consiglio della Scuola di alta formazione le iniziative di ricerca o di formazione non previste dal programma annuale e da realizzare o promuovere in collaborazione o con il concorso di altri soggetti.
- 2. Il Direttore si avvale di una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente, alla quale è assegnato dal Segretario generale un congruo numero di funzionari e impiegati.

Art. 8
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, oltre a quanto disposto dal precedente art. 5, comma 1, svolge funzioni di consulenza su richiesta del Consiglio di presidenza, del Consiglio della Scuola di alta formazione e del Direttore.
2. Il Comitato scientifico è composto da 6 membri, scelti preferibilmente tra professori universitari di riconosciuta esperienza in materia di controlli e giurisdizione, di cui uno nel campo della formazione, nominati dal Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, e cessa dalle funzioni contemporaneamente al Direttore.
3. Il Comitato scientifico è convocato almeno ogni tre mesi, anche al fine di rendere pareri in ordine all'organizzazione e all'attuazione del programma e delle iniziative di formazione deliberate ai sensi dell'art. 5.

Art. 9
Spese di funzionamento

1. La Scuola di alta formazione costituisce centro autonomo di spesa nell'ambito del C.R.A.- Segretariato generale. Il dirigente della Scuola di alta formazione adotta gli atti relativi ai profili finanziari conseguenti alla gestione delle attività della Scuola di alta formazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012 del 10 settembre 2012 e adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, come modificata, previa deliberazione delle Sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2019 del 14 marzo 2019, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 82 dell'8 aprile 2019.
2. Al funzionamento della Scuola di alta formazione si provvede con gli stanziamenti iscritti nel competente capitolo e/o piano gestionale del bilancio autonomo della Corte, comprensiva in ogni caso delle risorse destinate alla formazione dei magistrati, dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo. Ad un distinto capitolo di entrata affluiscono gli eventuali proventi delle attività svolte e i contributi di altri enti e organismi.

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento entra in vigore dalla data della presente delibera.
2. La presente delibera sostituisce integralmente tutte le precedenti disposizioni concernenti la disciplina organizzativa della Scuola di alta formazione della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

